

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 27 giugno 2024, 261/2024/R/EEL**  
**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE**  
**1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2024 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**  
**DEL SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA**

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel terzo trimestre 2024:
- a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
  - b) degli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> del corrispettivo *PPE*.
- 1.2 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto:
- a) con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ad aggiornare:
    - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità<sup>1</sup> di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo  $C_{DISP}$  di cui all'articolo 34.6, lettera b) del TIV;
    - ii. il valore del corrispettivo  $C_{PSTG}$  dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38;
  - b) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, ad aggiornare:
    - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità<sup>1</sup> di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo  $C_{DISPM}$  di cui all'articolo 41.6, lettera b) del TIV;
    - ii. il valore del corrispettivo  $C_{PSTGM}$  dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2022, degli importi di recupero connessi al calcolo del *PED* applicato nel primo trimestre 2023, nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV;

---

<sup>1</sup> I valori del corrispettivo *mercato capacità* sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

- c) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 48.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, ad aggiornare:
- i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità<sup>1</sup> di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo  $C_{DISPD}$  di cui all'articolo 48.6, lettera b) del TIV;
  - ii. il valore del corrispettivo  $C_{PSTGD}$  dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 50 e 51, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2023, degli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo e secondo trimestre 2024, nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV relativi ai clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela;
  - iii. il valore del parametro  $\gamma$  di cui all'articolo 48.13 del TIV.

1.3 Le modifiche di cui al precedente punto, lettera a) b) e c) non sono oggetto del presente documento in quanto non relative alla quantificazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

## **2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela**

- 2.1 La legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2023 per le microimprese.
- 2.2 In attuazione delle richiamate disposizioni normative, con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel è stato istituito il servizio a tutele graduali –svolto dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono state rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 2.3 A partire dal 1° luglio 2021 il servizio a tutele graduali per le piccole imprese è invece stato erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.
- 2.4 Con la successiva deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, è stato istituito, il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero, servizio che avrebbe dovuto attivarsi dal 1° gennaio 2023. La predetta decorrenza è stata poi differita al 1° aprile 2023, dalla deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel,

in seguito all'impossibilità allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto servizio nelle tempistiche originarie, dovuta all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente Unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest'ultimo. La medesima deliberazione ha, altresì, stabilito che, per il periodo interinale precedente l'attivazione del servizio a tutele gradualì, intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, le microimprese rifornite in maggior tutela continuassero ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio. Durante tale arco temporale, gli esercenti la maggior tutela hanno continuato quindi ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico anche in relazione a tale tipologia di clienti. A partire dall'1° aprile 2023 il servizio a tutele gradualì per le microimprese è erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

- 2.5 Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto, unicamente con riferimento al comparto di energia elettrica, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, continuassero a essere transitoriamente riforniti nel servizio di maggior tutela esclusivamente i clienti domestici.
- 2.6 Ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non avessero stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sarebbero stati assegnati al servizio a tutele gradualì disciplinato dall'Autorità i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024.
- 2.7 Il successivo decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23) convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, ha previsto, tra le altre cose, con riferimento alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici (articolo 14, comma 6).
- 2.8 In attuazione del decreto-legge 181/23, l'Autorità ha previsto, con la deliberazione 580/2023/R/eel, di posticipare al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste originariamente pianificate per l'11 dicembre 2023 e, con la deliberazione 600/2023/R/eel, di differire al 1° luglio 2024 l'attivazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non sono risultati titolari di un contratto nel mercato libero sono riforniti nel servizio a tutele gradualì loro destinato, disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel.
- 2.9 Con riferimento ai clienti classificati come vulnerabili, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21), come successivamente modificato dal decreto-legge 181/23, ha disposto che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, questi abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e a un prezzo che

riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. I relativi esercenti dovranno essere selezionati tramite apposite procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità (art. 11, comma 2).

- 2.10 Nelle more dell'adozione delle predette misure a favore dei clienti vulnerabili<sup>2</sup> di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela per questi clienti.
- 2.11 Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2024, i soli clienti domestici vulnerabili continueranno ad avere diritto al servizio di maggior tutela, nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità.

### **3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

- 3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 362/2023/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
  - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
  - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione applicato ai clienti in maggior tutela;
  - d) la componente *DISP<sub>BT</sub>* a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV.
- 3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2021 sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni;

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che gli elementi *PE* e *PD* nonché il corrispettivo *PED* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

3.5 Gli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

#### **4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela**

##### **I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela**

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.

- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per i clienti finali domestici serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:
- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
  - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento<sup>3</sup>.
- 4.3 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.4 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 4.3 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al punto 4.5 sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

---

<sup>3</sup> Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

**Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento**

- 4.7 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.8 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazione dell'11 giugno 2024 (prot. Autorità 42797 del 17 giugno 2024) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 17 giugno 2024 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 19 giugno 2024 (prot. Autorità n. 44157 del 24 giugno 2024) (di seguito: comunicazione del 19 giugno 2024).
- 4.9 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 4.10 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 11,3 TWh per l'anno 2024, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2023, pari a circa 18,4 TWh, e a circa 1,8 TWh con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024<sup>4</sup>.
- 4.11 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*, in occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2024 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, pari a 0,0210 c€/kWh<sup>5</sup>;
  - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,1200 c€/kWh<sup>6</sup>.
- 4.12 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.11, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la

---

<sup>4</sup> La previsione di una forte riduzione del fabbisogno di energia elettrica per i clienti serviti in maggior tutela, per il 2024, è riconducibile principalmente all'uscita dal predetto servizio, a decorrere dal 1° luglio 2024, dei clienti domestici non vulnerabili, con contestuale attivazione del servizio a tutele graduali alle stesse destinato. Si veda al riguardo il Capitolo 2.

<sup>5</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

<sup>6</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

stima, elaborata dall’Autorità, dell’andamento del PUN orario nel medesimo periodo.

- 4.13 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo luglio – settembre 2024), la stima del costo medio di acquisto dell’energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 109 €/MWh, in aumento rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

**Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell’energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel terzo trimestre del 2024**

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
11,77	10,42	11,27

- 4.14 Ai fini della quantificazione dell’elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall’Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.15 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l’Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - f) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
  - g) il corrispettivo per l’aggregazione delle misure;
  - h) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica;
  - i) il corrispettivo *mercato capacità*.
- 4.16 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla



deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento<sup>7</sup>; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.15, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

4.17 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15:
  - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 19 giugno 2024;
  - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il terzo trimestre 2024 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2024, dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 625/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 625/2023/R/eel);
  - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,1082 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
  - iv. lettera d), deriva, per tutti i trimestri dell'anno 2024, dalla deliberazione 625/2023/R/eel;
  - v. lettera e), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna, come previsto dalla deliberazione 564/2023/R/eel, e trasmessi con comunicazione del 19 giugno 2024;
  - vi. lettera f), deriva dalla deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07, che ha posto il corrispettivo pari a zero a partire dal 1° luglio 2007;
  - vii. lettera g), deriva da una stima sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2024; in particolare il valore del corrispettivo è stato fissato pari a 0,0013 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
  - viii. lettera h), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 19 giugno 2024;

---

<sup>7</sup> Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- ix. lettera i), deriva dal rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il terzo trimestre 2024; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,8142 c€/kWh;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato determinato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2023 al netto di quanto restituito dall'Autorità in attuazione della deliberazione 562/2023/A.

**Tabella 2: Costi di dispacciamento nel terzo trimestre del 2024**

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
1,524	1,524	1,524

**Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED**

- 4.18 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.19 Gli scostamenti non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>8</sup>.
- 4.20 In termini operativi, nell'aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità. Le aliquote sono quindi dimensionate in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 4.21 In particolare, il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell'elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
  - a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;
  - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.

<sup>8</sup> Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

- 4.22 Nell'ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi ai primi due trimestri del 2024 sulla base dei dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell'Autorità, rispettivamente, per i mesi di maggio e giugno.
- 4.23 Al fine della determinazione dell'aliquota di recupero relativa ai clienti domestici vulnerabili si è, altresì, tenuto conto del fatto che, per il periodo interinale intercorrente dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 i clienti domestici non vulnerabili hanno continuato ad essere transitoriamente serviti dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio; pertanto, nel sopra indicato periodo, la quota parte di recupero relativa ai clienti domestici non vulnerabili non ha concorso alla quantificazione della predetta aliquota, ma è stata considerata ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{PSTGD}$ , di cui all'articolo 48.11 del TIV.
- 4.24 Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione e alla ripartizione del suddetto recupero.
- 4.25 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
- a) i dati disponibili di pre-consuntivo relativi all'energia fornita ai clienti serviti in maggior tutela per i primi due trimestri del 2024;
  - b) l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità; tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN.
- 4.26 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nei primi due trimestri del 2024 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi  $PED$  ed al fine di determinare il recupero da destinare ai clienti domestici vulnerabili e non vulnerabili, è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese del trimestre medesimo, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica delle due tipologie di clienti finali domestici cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base al corrispettivo  $PED$  loro applicato:  $PED$  monorario,  $PED$  biorario,  $PED$  differenziato per fascia e costante nel trimestre,  $PED$  differenziato per fascia e per mese.
- 4.27 Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.28 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nei primi due trimestri del 2024, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando

all'energia elettrica fornita nei mesi da gennaio a giugno 2024, i corrispettivi *PED* in vigore nei rispettivi trimestri e definiti dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 626/2023/R/eel e dalla deliberazione 28 marzo 2024, 111/2024/R/eel, al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.

- 4.29 L'importo totale da recuperare così stimato, pari a circa 9,6 milioni di euro, da restituire ai clienti finali è stato attribuito, per la quota parte di circa 4 milioni di euro ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del servizio a maggior tutela, mentre la restante quota, pari a 5,6 milioni di euro, è stata attribuita ai clienti domestici non vulnerabili che, a decorrere dal 1° luglio 2024, sono passati al servizio a tutele graduali loro destinato qualora non abbiano nel frattempo scelto un'offerta sul libero mercato. Tale attribuzione è stata effettuata sulla base della migliore stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è stato erogato il servizio di maggior tutela nei primi due trimestri del 2024, tenuto conto della ripartizione degli stessi tra clienti domestici vulnerabili e clienti domestici non vulnerabili come desumibile dalle informazioni comunicate dagli esercenti la maggior tutela secondo il dettaglio riportato al punto 4.27.
- 4.30 L'ammontare, da restituire ai clienti finali, è ascrivibile principalmente agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso, nei primi tre mesi dell'anno in corso, in cui i prezzi a consuntivo sono risultati mediamente inferiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2024.
- 4.31 Tenendo conto delle previsioni relative alla domanda di energia elettrica dei clienti domestici vulnerabili su un orizzonte temporale di sei mesi, è stata calcolata l'aliquota di recupero dell'importo di 4 milioni di euro, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie ai medesimi clienti in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica. Tale aliquota è risultata pari a -0,1685 cent€/kWh.
- 4.32 L'importo di 5,6 milioni di euro da restituire ai clienti domestici non vulnerabili concorre invece alla determinazione del corrispettivo *C<sub>PSTGD</sub>* che sarà applicato ai medesimi a partire dal 1° luglio 2024 nell'ambito del servizio a tutele graduali loro destinato.
- 4.33 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, emergono differenze più limitate, ascrivibili per lo più al corrispettivo mercato capacità – di cui al precedente punto 4.15, lettera i) – il cui valore di consuntivo, riferito al primo trimestre, e di preconsuntivo, riferito al secondo trimestre, risultano allo stato inferiori alle stime utilizzate, sulla base dei dati di consuntivo relativi ai mesi di gennaio-aprile, ad oggi disponibili.
- 4.34 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi per i servizi di dispacciamento, ed analogamente a quanto fatto per la componente *PE*, è stato stimato un ammontare totale, pari a circa 600 mila euro, da restituire ai clienti finali domestici attribuito per la quota parte di 250 mila euro ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela mentre la restante quota di 350 mila

euro è stata attribuita ai clienti domestici non vulnerabili che, a decorrere dal 1° luglio 2024, saranno serviti nel relativo servizio a tutele gradualità<sup>9</sup>.

- 4.35 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PD* in modo da restituire ai clienti finali domestici vulnerabili serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, calcolata sulla base del fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi, è risultata pari a -0,0105 cent€/kWh.

## **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE***

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup>, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2022) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2023).
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- l'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - l'elemento *PPE*<sup>2</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 208/2022/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualità per le microimprese, richiamati al precedente punto 2.4, contribuiscano, a decorrere dal 1° aprile 2023, alla regolazione dei saldi residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela,

---

<sup>9</sup> L'attribuzione è stata effettuata seguendo i medesimi criteri illustrati al punto 4.29 per l'attribuzione del recupero relativo ai costi di acquisto di energia elettrica.

generati fino al 31 dicembre 2022, mediante l'applicazione del corrispettivo  $C_{PSTGM}$ , di cui all'articolo 41.11 del TIV.

- 5.4 La deliberazione 362/2023/R/eel, prevede che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, richiamati al precedente punto 2.8, contribuiscano, a decorrere dal 1° luglio 2024, alla regolazione dei saldi residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, generati fino al 31 dicembre 2023, mediante l'applicazione del corrispettivo  $C_{PSTGD}$ , di cui all'articolo 48.11 del TIV.
- 5.5 Con la deliberazione 111/2024/R/eel, il corrispettivo  $PPE$  è stato fissato pari a -2,354 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 16.4 del TIPPI.
- 5.6 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo  $PPE$  negli elementi  $PPE^1$  e  $PPE^2$ .

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2022 e antecedenti**

- 5.7 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2022 ed antecedenti, la Cassa, con comunicazione del 31 maggio 2024, prot. Autorità 39945 del 3 giugno 2024, ha fornito informazioni aggiornate in merito ai saldi di perequazione che sono risultati essere, a seguito delle rettifiche pervenute, in riduzione di circa 800 mila euro rispetto a quanto già precedentemente indicato dalla stessa con la comunicazione del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76038 dell'1 dicembre 2023<sup>10</sup>.
- 5.8 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali che comprendono, oltre ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, come richiamato ai precedenti punti 5.3 e 5.4, è stato quindi ridefinito:
- tenendo conto, in particolare, delle informazioni più aggiornate riferite agli ultimi mesi dell'anno, circa quanto recuperato dai clienti finali nel corso del 2023 mediante l'applicazione dell'elemento  $PPE^2$ , pari a circa 483 milioni di euro;
  - di quanto già restituito ai clienti finali mediante l'applicazione dell'elemento  $PPE^1$  in vigore nei primi due trimestri del 2024, pari a circa 77 milioni di euro.

---

<sup>10</sup> Per maggiori dettagli circa gli importi di perequazione relativi agli anni 2022 ed antecedenti si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 626/2023/R/eel e alla Relazione tecnica alla deliberazione 111/2024/R/eel.

- 5.9 Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un gettito residuo pari a circa 105 milioni di euro ancora da restituire ai clienti finali.
- 5.10 L'importo totale da restituire come sopra stimato è stato attribuito, per la quota parte di circa 37,3 milioni di euro ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del servizio a maggior tutela. Le restanti quote, pari a 56,3 milioni e 11,3 milioni di euro, sono state attribuite ai clienti domestici non vulnerabili e alle microimprese servite nei rispettivi servizi a tutele gradualali, a cui saranno restituite nel corso dei prossimi dodici mesi mediante i corrispettivi  $C_{PSTGD}$  e  $C_{PSTGM}$ . Tale attribuzione è stata effettuata sulla base della migliore stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è stato erogato il servizio di maggior tutela nel corso del 2023.
- 5.11 L'importo di 37,3 milioni di euro sopra indicato sarà restituito entro dicembre 2024 ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela e concorre a definire il dimensionamento dell'elemento  $PPE^1$  di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2023**

- 5.12 Con riferimento all'anno 2023, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stato stimato l'ammontare di perequazione secondo una metodologia basata su una quantificazione dei costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi  $PED$  ai clienti finali cui è erogato il servizio.
- 5.13 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2023 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica fornita ai clienti serviti in maggior tutela nel medesimo anno.
- 5.14 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi  $PED$  è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>11</sup> relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) corrispettivo  $PED$  loro applicato:  $PED$  monorario,  $PED$  biorario,  $PED$  differenziato per fascia e costante nel trimestre,  $PED$  differenziato per fascia e per mese.
- 5.15 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico, di cui al punto 5.13, alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

---

<sup>11</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- 5.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2023, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2023 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.17 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe, relativamente ai soli clienti finali domestici, un ammontare di gettito da restituire ai medesimi a oggi quantificabile in circa 188,9 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (180,6 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento inferiori ai ricavi conseguiti (circa 8,3 milioni di euro).
- 5.18 Di tali ammontari, tenuto conto di quanto già restituito a clienti domestici serviti in maggior tutela nei primi due trimestri 2024, residuano:
- circa 49 milioni di euro da restituire entro il 31 dicembre 2024 ai clienti domestici vulnerabili in maggior tutela. Tale importo concorre alla determinazione dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> di cui al punto 5.2, lettera b);
  - circa 67 milioni di euro imputabili ai clienti domestici non vulnerabili da restituire ai medesimi clienti, nei successivi dodici mesi, nell'ambito del relativo servizio a tutele graduali mediante l'applicazione del corrispettivo *C<sub>PSTGD</sub>*.
- 5.19 L'importo di cui al precedente punto 5.17 non comprende il gettito di perequazione ascrivibile alle microimprese servite in maggior tutela fino al 31 marzo 2023. Con riferimento all'importo di recupero generatosi nel primo trimestre 2023 imputabile alle microimprese che erano servite in maggior tutela, residuano circa 32 milioni di euro ancora da restituire ai medesimi clienti nell'ambito del relativo servizio a tutele graduali mediante l'applicazione del corrispettivo *C<sub>PSTGM</sub>*.
- 5.20 Gli ammontari di cui ai precedenti punti 5.17 e 5.19 sono ascrivibili ai valori di consuntivo del *PUN* che si sono attestati su livelli inferiori alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento *PE* in tutti i trimestri dell'anno 2023.
- 5.21 È opportuno sottolineare come la stima di detti scostamenti potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2024, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2023.



**Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024**

- 5.22 In esito a quanto sopra l’Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, ha provveduto a definire, con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024, il valore degli elementi del corrispettivo PPE pari a -3,623 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell’elemento  $PPE^1$  sia fissato pari a -1,563 centesimi di euro/kWh;
  - b) il valore dell’elemento  $PPE^2$  sia fissato pari a -2,060 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all’energia degli ultimi mesi del 2023.

27 giugno 2024

Il Direttore della Direzione Mercati Energia